

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

TITOLO IX

ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Abrogazioni

Art. 63

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 7, comma 4, e l' articolo 68 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

b) l' articolo 9, comma 1, lettera h), della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo);

c) l' articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2009 n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio);

d) l' articolo 28 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) e l' articolo 6 della legge regionale 13/2014 , modificativo dell' articolo 28 della legge regionale 19/2009 ;

e) l'articolo 10, comma 1, e l' articolo 14 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);

f) l' articolo 34, comma 1 bis, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), e l' articolo 16,

comma 4, della legge regionale 13/2014 , modificativo dell' articolo 34, comma 1 bis, della legge regionale 23/2007 .

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

Art. 64

(Proroga delle Commissioni competenti alla determinazione dell'indennità definitiva)

1. Fino alla costituzione delle Commissioni così come previste dall'articolo 15, continuano a esercitare le funzioni in materia le Commissioni attualmente operanti.

Art. 65

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.